I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/78 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/77 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1977/1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il regolamento (CEE) n. 1391/77 del Consiglio, del 21 giugno 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria (1977/1978) [2], all'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), dispone che il trasporto dei vini presentati in recipienti di oltre 2 litri può essere effettuato solo in recipienti del contenuto massimo di 25 ettolitri ;

considerando che, per motivi tecnici, è opportuno autorizzare temporaneamente, per il trasporto dei vini in questione, l'uso di recipienti del contenuto massimo di 200 ettolitri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1391/77 è sostituito dal testo seguente :

« e) Il trasporto di questi vini può essere effettuato solo in recipienti del contenuto massimo di 200 ettolitri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

(1) GU n. C 63 del 13. 3. 1978, pag. 43.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 7.